

TI_GERICHTE 34.2007.46 vom 19. Juni 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2007.46

FR: TI_GERICHTE 34.2007.46 du 19 juin 2008

IT: TI_GERICHTE 34.2007.46 del 19 giugno 2008

Regeste

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2008 34.2007.46 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2008 34.2007.46 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2008 34.2007.46

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Raccomandata Incarto n. 34.2007.46 rg / td Lugano 19 giugno 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo nella causa deferitagli il 10/11 settembre 2007 dalla Pretura di _____ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone 1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a 1. CV 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio) considerato in fatto e in diritto 1.1. Con sentenza 18 luglio 2007, cresciuta in giudicato il 4 settembre 2007, il Pretore del Distretto di _____ ha pronunciato il divorzio tra AT 1 e CV 1 – unitisi in matrimonio il 14 gennaio 1994 – e stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio. 1.2. Il 10/11 settembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire. 1.3. Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori numerosi accertamenti eseguiti dal TCA (IX-XLII) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo. 2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'i-strutturata o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA. 3. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'aver di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati. L'art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'aver di vecchiaia

va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel , Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato). A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

4. Competente *ratione loci* a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

5. Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio (14 gennaio 1994) Irina Strijova Lopetrone (nata il 16 giugno 1972 e quindi non ancora sottoposta all'assicurazione vecchiaia alla data del matrimonio; cfr. art. 7 cpv. 1 LPP) disponesse di averi previdenziali, mentre che al momento del divorzio (4 settembre 2007, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) essa disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 687.00 presso la CV 2 (XI). Al momento del matrimonio AT 1 disponeva per contro di una prestazione di fr. 3'713.55 presso l'istituto di previdenza di _____ (XVII, XXI, XXXIII) dove è stato assicurato dal 1. marzo 1993 al 12 dicembre 1994 e dove il 1. marzo 1994 risulta essere stata apportata una prestazione di fr. 23'142.15 da parte dell'istituto previdenziale cui era precedentemente assicurato (XXXIII). In seguito è stato assicurato presso la _____ con emissione, nel marzo 2007, di una polizza di libero passaggio (aperta presso _____, polizza n. _____; cfr. XX). Al momento del divorzio l'aver di cui a detta polizza ammontava a fr. 59'394.00 (XXVII). Nel febbraio 2008 il capitale è stato trasferito dalla _____ alla AT 2, dove a tutt'oggi AT 1 risulta essere assicurato (XXVIII, XXXI, XXXIX, XLI). Dal fascicolo emerge inoltre che il 1. giugno 1999 AT 1 ha prelevato, presso la _____, istituto cui era a tale momento assicurato, la somma di fr. 60'000.00 per il finanziamento della proprietà d'abitazione di cui alla part. n. _____ RFP di _____ (XXXVII). L'ammontare della prestazione presente al momento del divorzio come pure il suddetto prelievo da parte di AT 1 non sono stati oggetto di contestazione alcuna da parte degli ex coniugi nelle more della presente procedura. L'importo prelevato di fr. 60'000.00 risulta per il resto essere stato rimborsato dall'ex marito in data 24 aprile 2008, quindi successivamente alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (XLI).

6. Prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà dell'abitazione non ancora rimborsati al momento del divorzio non perdono la loro natura previdenziale e mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio - senza computo di interessi (DTF 128 V 230; SJ 2002 p. 489; Brunner , Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in: ZBJV 2000 p. 536ss; Sandoz , Prévoyance professionnelle et acquisition du logement par des personnes mariées, in: FS Hausheer, pp. 315ss) - e devono quindi essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122, 123, 141 CC e 22 LFLP (art. 30c

cpv. 6 LPP ; art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29 consid. 3.3.1 , 132 V 332 consid. 3, 128 V 230; SVR 2006 BVG n. 7; SJ 2002 pp. 489ss; Schneider/Bruchez , La prévoyance professionnelle et le divorce, in: RSA 2000, p. 255; Vetterli/Keel , cit., p. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 60; Trigo Trindade, in: SJ 200 p. 485). 7. Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser , Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69 ; Schneider/Bruchez , op. cit., p. 224; Brunner , Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts , Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm /Baumann/Lauterburg , ad art. 122, N. 65ss). Nella fattispecie l'avere esistente al momento del matrimonio (fr. 3'713.55), aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 2'238.90) – calcolati in applicazione dell'art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch) – deve conseguenza essere cifrato in fr. 5'952.45. 8. L'avere pensionistico acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione – non senza considerare come il predetto importo di fr. 23'142.15 sia stato accumulato precedentemente al 1. marzo 1993 rispettivamente al 14 gennaio 1994, data del matrimonio (cfr. consid. 5), e non sia pertanto suscettibile di essere diviso unitamente agli interessi su di esso maturati sino al divorzio (fr. 13'763.00; per il calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch) – ammonta quindi a fr. 76'536.40 (59'394.00 + 60'000.00 – 23'142.15 – 13'763.00 – 5'952.45) ; quello acquisito da CV 1 ammonta invece a fr. 687.00. Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) una prestazione di fr. 37'924.70 ($(76'536.40 : 2) - [687.00 : 2]$) che dovrà esserle accreditata da parte della AT 2, che ha confermato l'attuabilità di una divisione e presso cui AT 1 dispone (valuta 30 aprile 2008) di un avere di fr. 124'082.00 (XXXI, XXXIX, XLI) . 9. Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez , in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio. La somma di fr. 37'924.70, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 4 settembre 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di CV 1 presso la CV 2 dove essa è attualmente ancora assicurata (XI, XLIII). In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]). Per questi motivi dichiara e

pronuncia 1.- L' avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 76'536.40 . 2.- L' avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 687.00. 3.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 (n. AVS _____), presso la CV 2, la somma di fr. 37'924.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 settembre 2007. 4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.